



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

Oggetto: Elezioni comunali 2020 - Emergenza Covid-19. Quadro normativo di riferimento per le procedure speciali di voto nelle sezioni ospedaliere con reparti Covid-19.

In considerazione della situazione epidemiologica, il legislatore regionale ha disposto che *“al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 le consultazioni elettorali dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui alla normativa nazionale, ivi compresi i protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”* (art. 1, comma 3-bis, della L.R. 5 maggio 2020, n. 13 aggiunto dall'art. 1, comma 3 della L.R. 7 agosto 2020, n. 23).

Pertanto, in occasione delle elezioni comunali che si terranno in Sardegna il 25 e 26 ottobre 2020, con eventuale ballottaggio previsto per l'8 e il 9 novembre 2020, si applicherà la normativa statale contenuta nell'art. 31-bis, comma 1, del Decreto-Legge n. 104 del 2020, come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale dispone:

“a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti Covid-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 43 del T.U. n. 570/1960;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della Legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti Covid-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.”

Con riferimento specifico all'esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, per dare attuazione al disposto del citato art. 31-bis si richiamano le modalità operative contenute nell'art. 1 del Decreto-Legge n. 1/2006, convertito dalla Legge n. 22/2006, rubricato “Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”, e nella circolare del Ministero dell'Interno n. 39/2020.

A tale proposito, appare utile ricordare che con la suddetta circolare il Ministero dell'Interno, tra l'altro, precisava che, in considerazione dei principi dettati dal Decreto-Legge n. 1/2006, convertito dalla Legge n. 22/2006, *“l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per ... le elezioni ... comunali per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.”

In sintesi, il quadro normativo vigente, prevede che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 possano votare solo se assegnati alla sezione ospedaliera costituita, ai sensi dell'art. 31 bis, comma1, del Decreto-Legge n.104/2020, nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e che tale condizione, attualmente, riguarda i soli residenti nel comune di Nuoro, il cui voto potrà essere raccolto dai relativi seggi speciali delle sezioni ospedaliere presso il domicilio degli elettori che ne facciano richiesta.

Per una più approfondita disamina delle norme citate e dei relativi procedimenti attuativi è possibile consultare la circolare del Servizio statistica regionale ed elettorale prot. n. 18135 del 14 ottobre 2020 pubblicata nella sezione “Comunicazioni ai Comuni”.